



LEGGE n. 55/2024: ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE E ISTITUZIONE DEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI

La Legge n. 55/2024 sta determinando diverse criticità interpretative sulle platee di soggetti cui la stessa dovrebbe far riferimento, criticità che non possono essere risolte compiutamente in questa fase. Allo scopo dunque di fornire un supporto informativo di maggior dettaglio pubblichiamo di seguito alcune domande ricorrenti pervenute alla Fp Cgil.

FAQ Ordine Pedagogisti/Educatori Quesiti generali

- **Ho sentito che dovrei iscrivermi all'ordine degli educatori/pedagogisti entro il 6 agosto. È vero?** Se sei un professionista che si identifica nella figura di educatore socio pedagogico o di pedagogista sì, l'ordine riguarda anche te e dovresti inviare la domanda entro il 6 agosto 2024.
- **Perché entro il 6 agosto?** Perché la L. 55/2024 ha previsto un percorso di costituzione di questo nuovo ordine identificando un commissario (per la Provincia di Trento il Presidente del Tribunale di Trento) ed un tempo transitorio per le domande di iscrizione, termine che scade il 6 agosto, salvo proroghe che ad oggi non sono state annunciate. Se non presenti la domanda entro il 6 agosto potrai comunque chiedere l'iscrizione all'ordine quando lo stesso sarà formato ed esecutivo, ma non ci sono certezze su quando ciò avverrà, quindi vale la pena mandare le domande entro il 6 agosto 2024.
- **La domanda ha un costo? E quali sono i costi dell'ordine e della eventuale formazione continua?** La domanda va presentata in bollo (€ 16,00), se si presenta domanda sia per gli educatori che per i pedagogisti perché si è interessati a entrambe le qualifiche, le domande sono due e quindi due i bolli (€ 16,00 + € 16,00). I costi di iscrizione e quelli di formazione non sono noti, verranno decisi dagli organismi degli ordini che saranno eletti sulla base dei voti di coloro che hanno fatto domanda entro il 6 agosto. Questi organismi a loro volta redigeranno dei regolamenti interni e decideranno le cifre di iscrizione annua ed il sistema di formazione continua.



- **Ma se non mi iscrivo, che succede?** Per ora nulla. Tuttavia, in prospettiva - se svolgi la professione di educatore o pedagogista senza essere iscritto - potresti incorrere nell'esercizio abusivo di una professione ordinistica. Inoltre il datore di lavoro potrebbe a sua volta avere un obbligo, ad esempio in caso di appalto di servizio, di far eseguire certi compiti solo ad educatori o pedagogisti iscritti all'ordine ed in assenza dell'iscrizione potrebbe doverti ricollocare su altre mansioni o al limite licenziarti per giustificato motivo. Infine d'ora in poi il titolo verrà richiesto come requisito nei concorsi e negli affidamenti di servizi.
- **Ho i titoli per potermi iscrivere da subito ma anche oltre il regime transitorio, che faccio aspetto?** Ammesso che tu abbia davvero i titoli per poterti iscrivere a regime (ma attenzione a leggere attentamente la legge, i requisiti a regime in alcuni casi non implicano solo il titolo di studio, ma anche un certo indirizzo e un esame che con il medesimo titolo nel regime transitorio non sono necessari) fare la domanda entro il 6 agosto è comunque preferibile perché il regime definitivo ha titoli più stringenti e sarà operativo solo dopo la completa costituzione degli ordini. Inoltre, facendo domanda entro il 6 agosto, potrai partecipare alle votazioni per eleggere gli organi dell'ordine, quelli che poi definiranno i costi e le regole dello stesso.
- **Che differenza c'è tra regime transitorio e regime definitivo?** La legge definisce un regime di prima applicazione, transitorio, in cui sono individuati alcuni titoli validi per l'iscrizione solo in questa fase. Il regime definitivo riguarda invece solo il futuro, con requisiti di iscrizione più stringenti. Quanto alla scadenza del 6 agosto, nella norma di prima applicazione non si evince esplicitamente una scadenza definita, tuttavia l'interpretazione comune (commissari dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) è quella del 6 agosto. Quindi se non si fa la domanda entro questa data, si corre un rischio inutile.
- **Ho letto la legge ma non so bene se i miei titoli valgono o meno nel regime transitorio, che faccio? Aspetto dei chiarimenti?** No, posto che più avanti proveremo a dare delle indicazioni specifiche su varie situazioni comuni, come regola generale nel dubbio fai la domanda entro il 6 agosto, allega tutto quello che hai ed un curriculum dettagliato. Se la domanda non ti viene rigettata e vieni incluso nell'elenco dei votanti bene, se ti viene rigettata si faranno le opportune valutazioni.



Ordine dei Pedagogisti/Educatori Albo degli educatori

- **Quali sono i titoli che consentono oggi la presentazione della domanda per educatori?** In linea generale oggi per fare domanda possono essere utili diversi titoli. Anzitutto la laurea triennale L19 in Scienza dell'educazione e della formazione indipendentemente dall'indirizzo. In secondo luogo i requisiti della legge Iori comma 597 (60 CFU) e comma 598 (anzianità certificata al 01/01/2018 di almeno 10 anni se di età superiore a 50 anni o 20 anni senza classi di età). Infine il possesso di requisiti previsti da normative regionali al 31/05/2017.
- **Chi ha uno di questi titoli può sempre iscriversi all'ordine?** No, questi sono i requisiti previsti per il regime transitorio. A regime il requisito principale sarà il possesso della laurea L19 ad indirizzo specifico con attestazione di un tirocinio specifico e il superamento di una prova valutativa. Restano validi ad esaurimento i titoli della legge Iori purché maturati prima del 2024. Chi ha uno dei titoli del regime transitorio farebbe bene a presentare domanda entro il 6 agosto beneficiando di questa finestra.
- **Fino ad oggi sono stato educatore ai sensi del comma 599 della legge Iori. Oggi questo titolo mi consente di presentare domanda?** Il comma 599 della Legge Iori non è citato esplicitamente tra i titoli previsti per il regime transitorio, ma è citato nella rubrica dell'articolo. Nel dubbio il consiglio è presentare la domanda con la causale relativa ai comma della Legge Iori, in caso di diniego si faranno opportune valutazioni.
- **Sono iscritto all'albo degli educatori socio sanitari, elenco speciale. Debbo presentare domanda per iscrivermi all'ordine degli educatori?** No, il consiglio che diamo anche a livello nazionale è di rimanere dove si è e con la qualifica maturata. Esiste una incompatibilità tra i due ordini, presentare domanda rischia di portare alla cancellazione dagli elenchi speciali.
- **Ho il titolo di educatore sulla base di una normativa provinciale (Baby life, percorsi formativi o abilitativi già conclusi al 2015, ecc. vedi elenco allegato). Posso fare domanda?** Sì, entro il 6 agosto indicando i titoli ai sensi del D. Lgs. 65/2017 relativi alla specifica normativa regionale ed allegando alla domanda le relative attestazioni. Dopo il 6 agosto potrebbe essere molto più difficile riconoscere questi titoli.

- **Ho una laurea magistrale vecchio ordinamento in pedagogia o in scienza dell'educazione. Posso iscrivermi all'ordine degli educatori?** La laurea magistrale vecchio ordinamento è equipollente a diversi titoli attuali (lauree specialistiche 56/S, 65/S, 87/S e lauree magistrali LM85, LM93, LM57, LM50). Tutti questi titoli consentono l'iscrizione all'albo dei pedagogisti, non esplicitamente all'albo degli educatori. Avere una laurea vecchio ordinamento equivalente a laurea magistrale non significa avere una equipollenza anche del titolo L19. In prima battuta il consiglio è fare domanda sicuramente per l'albo dei pedagogisti, se serve anche la certificazione di educatori conviene comunque fare una seconda domanda anche per l'albo degli educatori indicando il titolo di laurea ed allegando la relativa certificazione. Quando saranno definiti i regolamenti dei due albi si potrà optare per il perfezionamento di una delle due iscrizioni o di entrambe.
- **Ho una laurea L18, posso fare domanda per l'albo degli educatori?** Il titolo richiesto è la laurea triennale L19, un riferimento nel testo della L. 55/2024 e i decreti interministeriali per l'equipollenza dei titoli consentono di dire che le lauree L19 e L18 siano sostanzialmente equivalenti. Quindi il consiglio è fare la domanda entro il 6 agosto.
- **Sono un'assistente educatore della scuola. Debbo fare domanda?** In questo momento non è obbligatorio visto che si tratta di una figura contrattuale, ma il problema si porrà, quindi se si hanno i titoli da educatore o da pedagogista il consiglio è di presentare comunque domanda entro il 6 agosto e poi decidere sulla base di informazioni, che ad oggi non ci sono, se perfezionare o meno l'iscrizione.



Ordine dei Pedagogisti/Educatori Albo dei Pedagogisti

- **Quali sono i titoli che consentono oggi la presentazione della domanda per pedagogisti?** In questo momento possono fare domanda anzitutto coloro che hanno le seguenti lauree specialistiche: 56/S, 65/S, 87/S; le lauree magistrali: LM50, LM57, LM85, LM93; la laurea vecchio ordinamento in scienza dell'educazione o pedagogia. Possono iscriversi anche i Professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che hanno insegnato o insegnano discipline pedagogiche in università italiane ed estere o in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. Possono inoltre fare domanda ma solo in regime transitorio: coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una laurea di quelle citate prima e che hanno vinto un pubblico concorso o sono stati stabilizzati; coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti nazionali o internazionali.
- **A regime basterà una delle lauree riportate prima?** No, assieme alla laurea servirà un tirocinio specifico ed un apposito esame valutativo, nel regime transitorio basta la laurea.
- **Il pedagogista può fare l'educatore?** In teoria le due figure sono solo parzialmente sovrapponibili, il pedagogista sarebbe una figura apicale di coordinamento, l'educatore una figura intermedia. Per capire esattamente a chi verrà consentito di fare cosa, bisognerà aspettare i regolamenti degli ordini che disciplineranno l'esercizio delle professioni ordinistiche. Al momento il consiglio è di presentare la domanda per la figura per cui si hanno i titoli e se si hanno i titoli per ambedue le figure consigliamo di presentare entrambe le domande e poi eventualmente optare per una delle due.
- **Svolgo nel concreto attività di pedagogista con titoli valorizzati sulla base di discipline provinciali. Posso iscrivermi all'albo dei pedagogisti?** No, al momento il riferimento ai titoli derivanti da normative regionali o provinciali non si estende alla figura di pedagogista. Se non si ha uno dei titoli illustrati prima bisogna presentare domanda per l'albo degli educatori.



**TITOLI DI STUDIO VALIDI PER ESERCITARE LA PROFESSIONE DI
EDUCATORE ALL'INFANZIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E
DI CONSEGUENZA VALIDI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI
EDUCATORI SOCIO- PEDAGOGICI**

A) il requisito è valido se conseguito entro il 01/01/2018

- diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo rientrante in una delle seguenti classi di laurea:
- Classe 18 “Scienze dell'educazione e della formazione”
- Classe L-19 “Scienze dell'educazione e della formazione”
- Classe 87/S “Scienze pedagogiche”
- Classe LM-85 “Scienze pedagogiche”
- Classe LM-85/bis “Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola infanzia”
- Classe 56/S “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”
- Classe LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”
- il diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo deve essere corredato da competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l'infanzia. Il richiesto tirocinio universitario è da intendersi negli stessi servizi socio-educativi per i quali tali requisiti sono richiesti cioè nei servizi di nido d'infanzia e servizi integrativi al nido e non in altre realtà educative ancorchè rivolte all'infanzia.
- *La laurea triennale L19 consente l'iscrizione diretta all'albo degli educatori nel regime transitorio in qualunque momento sia stata conseguita senza citare le normative provinciali.*
- *Le altre lauree consentono l'iscrizione all'albo dei pedagogisti in via principale, si consiglia di presentare ambedue le domande e poi decidere quale opzionare.*

B) il requisito è valido se conseguito entro il 31.08.2015

- diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti;
- diploma quinquennale di "tecnico dei servizi sociali";
- diploma quinquennale di "assistente di comunità infantili";
- diploma quinquennale di "dirigente di comunità";
- diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali;
- diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione;



NB: detti diplomi devono essere corredati dell'attestato di qualifica di “Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi” o di altra qualifica equipollente, conseguita a conclusione di uno dei seguenti percorsi professionalizzanti:

- a)** in esito alla frequenza del corso di formazione di almeno 1000 ore – il cd. Babylife – per il conseguimento dell'attestato di qualifica di “Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi” conseguito in provincia di Trento o in esito a percorsi svolti fuori Provincia di Trento per il conseguimento di attestati di qualifica professionale equipollenti (l'equipollenza è riconosciuta sulla base dei criteri definiti dalla Provincia Autonoma di Trento);
- b)** in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di formazione di 300 ore indetti, dal Servizio infanzia e istruzione di primo grado della Provincia Autonoma di Trento, per sanare la mancanza di qualifica professionale e rivolti a coloro che sono risultati in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 22 mesi (in ottemperanza a quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1781 del 27 agosto 2012);
- c)** in esito alla frequenza di uno dei due percorsi di qualificazione di 100 ore appositamente organizzati dal Servizio infanzia e istruzione di primo grado della Provincia Autonoma di Trento per sanare la mancanza di qualifica professionale, rivolti a coloro che sono risultati in possesso di idonea anzianità di servizio pari a 11 mesi alla data del 31 agosto 2015 (in ottemperanza a quanto previsto con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014 e n. 1257 del 28 luglio 2015);

C) il requisito è valido se conseguito entro il 31.08.2015

in esito al superamento di apposite sessioni d'esame per il conseguimento della qualifica di “Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi”, indette dalla Provincia Autonoma di Trento, nel 2010 e nel 2012, riservate a coloro che sono risultati in possesso di un idoneo diploma di laurea negli ambiti psico-pedagogico e socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore negli indirizzi di cui alla precedente situazione B (in ottemperanza a quanto previsto con deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n. 2204 del 29 agosto 2008 e n. 1781 del 27 agosto 2012);



D) il requisito è valido se conseguito entro il 01.08.2003

- diploma di "abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o del grado preparatorio";
- diploma di "maturità magistrale";
- diploma di "assistente di comunità infantili";
- diploma di "operatore dei servizi sociali";
- diploma di "assistente per l'infanzia";
- diploma di "puericultrice";

NB: detti diplomi devono essere congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni, pubblici e o privati. Tali requisiti (titolo di studio ed esperienza annuale) devono essere posseduti alla data del 1° agosto 2003 così come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 424 del 27 febbraio 2004 e s.m.;

E) diploma di qualifica professionale di "puericultrice"

- conseguito in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quanto meno avviati alla data del 1 agosto 2003, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

NB: Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola Professionale per Puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa Materna Asili Nido gestita dagli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano.

Tutti questi titoli consentono di presentare la domanda all'albo degli educatori sulla base delle normative provinciali ai sensi del D. Lgs. 65/2017